



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 936 del 2011, proposto da:

Hyperborea s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., sia in proprio che quale mandataria del costituendo RTI con Libercoop soc. coop. r.l., e Libercoop Soc. Coop. r.l., in persona del legale rappresentate p.t., in proprio e quale mandante del costituendo RTI con Hyperborea srl , rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudia Palla e Valentina Magnano, con domicilio eletto presso l'avv. Valentina Magnano in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 54;

***contro***

Unione Comuni della Valdera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso - Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n.

2;

***nei confronti di***

Comperio S.r.l.;

***per l'annullamento***

- della nota del 2.03.2011 dell'Unione dei Comuni Valdera, con la quale, successivamente all'aggiudicazione definitiva disposta in favore delle ricorrenti per l'affidamento della fornitura triennale in locazione operativa, con patto d'opzione per l'acquisto, del servizio software per la gestione automatizzata delle biblioteche della rete documentaria "Bibliolandia" della Provincia di Pisa, veniva alle stesse richiesto di integrare la documentazione, dalle stesse già fornita a riprova del possesso dei requisiti dichiarati, introducendo tuttavia richiesta di dimostrazione di nuovi e ulteriori requisiti non previsti dagli atti di gara;

- della nota del 18.03.2011 dell'Unione dei Comuni Valdera, anticipata via fax in data 21.03.2011, con la quale si è comunicato alle ricorrenti la loro decadenza dall'aggiudicazione definitiva, nonché la riaggiudicazione dell'affidamento alla ditta Comperio S.r.l., seconda classificata;

- della determinazione n. 57 del 18.03.2011, con la quale l'Unione dei Comuni Valdera ha disposto la decadenza dell'aggiudicazione definitiva in favore delle ricorrenti per omessa comprova dei requisiti di ordine speciale, l'escussione della causione provvisoria e la segnalazione all'Autorità di Vigilanza, nonché l'aggiudicazione del

servizio, in via definitiva "ma con efficacia sospesa fino alla conclusione delle verifiche d'ufficio" in favore della ditta Comperio S.r.l., seconda in graduatoria;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi all'occorrenza il disciplinare di gara e il capitolato speciale laddove contenenti disposizioni equivoche e contrastanti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione Comuni della Valdera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Nell'atto introduttivo del giudizio le società ricorrenti espongono quanto segue:

- che esse hanno partecipato alla gara indetta dall'Unione dei Comuni della Valdera per l'affidamento triennale in locazione operativa, con patto di opzione per l'acquisto, del servizio software per la gestione automatizzata delle biblioteche della rete documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa per il triennio 2011-2013;

- che in una prima fase esse hanno ottenuto l'aggiudicazione della gara;
- che l'Amministrazione ha quindi chiesto alle aggiudicatarie la produzione di certificazione ex art. 42 d.lgs. n. 163 del 2006 attestante l'esecuzione nel triennio 2007 – 2009 di servizi analoghi a quelli della fornitura oggetto della gara aggiudicata;
- che tuttavia, avvenuta la produzione da parte delle ricorrenti di n. 4 attestati di regolare esecuzione di servizi, la stazione appaltante ha prima chiarito la non idoneità della documentazione prodotta, chiedendo un supplemento di produzione documentale, quindi ha dichiarato la decadenza delle ricorrenti dall'aggiudicazione con conseguente aggiudicazione della gara alla controinteressata Comperio srl.

Tanto premesso in punto di fatto, le ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe contestando la violazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed evidenziando di aver invece documentato l'avvenuto svolgimento nel triennio precedente di servizi analoghi a quello messo a gara secondo quanto prescritto dalla normativa di gara.

Chiamata la causa alla camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011, e sentiti i difensori comparsi come da verbale d'udienza, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso alle parti.

Il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.

Come risulta dall'art. 1 del disciplinare di gara (doc. 2 di parte

ricorrente) la procedura concorsuale in esame ha ad oggetto la fornitura del software gestionale per le biblioteche della rete documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa ed è quindi evidente che quando il medesimo disciplinare al successivo art. 5 richiede la produzione ai concorrenti di “idonea certificazione ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 163/2006, attestante la diretta esecuzione, nel triennio 2007-2009 di servizi bibliotecari tramite software analoghi a quelli della fornitura oggetto del capitolato” richiede la dimostrazione dell’aver svolto nel triennio precedente la fornitura ovvero l’aggiornamento o la manutenzione di programmi software. Al contrario è pacifico tra le parti che le ricorrenti, sia come singole imprese che come ATI, hanno svolto soltanto servizi come utilizzatori finali di software per le biblioteche ma non specifica attività inerente la fornitura o l’aggiornamento dei programmi informatici, il che dimostra che non erano in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006, non avendo maturato esperienze specifiche direttamente omogenee al servizio di cui alla presente gara.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con spese a carico delle ricorrenti liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo respinge.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Unione Comuni della Valdera liquidate in € 2.000,00 (duemila/00) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)